

Usura

Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura

Tribunale di Bari, 14 dicembre 2015, ord. - G.U. Magaletti - V. P. + 4 c. Banca Popolare di Bari s.c.p.a.

Gli interessi di mora rilevano nel computo del tasso effettivo globale ai fini dell'accertamento del superamento del tasso-soglia usura e la clausola di salvaguardia eventualmente contenuta nel contratto di mutuo non è idonea a escludere l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., cosicché - in caso di tasso effettivo globale superiore al tasso-soglia usura - il mutuo si trasforma da oneroso in gratuito.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Trib. Padova 13 gennaio 2016, in www.ilcaso.it .

Il Tribunale (*omissis*)

La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è fondata e deve essere accolta considerato che alla stregua del più recente orientamento della Corte di cassazione, condiviso da questo Tribunale, in base al quale ai fini dell'accertamento dell'usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione (quali le spese di istruttoria, eventuali assicurazioni stipulate a garanzia del finanziamento, commissioni per anticipata risoluzione del contratto e così via) il mutuo di cui è causa deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. a nulla rilevando la clausola di salvaguardia

prevista nel contratto in esame la quale non esclude il carattere usurario del mutuo e quindi la sua gratuità. Orbene essendo tenuto il mutuatario alla restituzione dei soli ratei relativi alla sorte capitale, alla data in cui l'opposta ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva non ne sussistevano le condizioni essendo state pagate somme sufficienti a estinguere le rate di mutuo fino al momento sopra indicato maturate con riferimento alla sola sorte capitale. Ne consegue che essendo il credito della banca opposta privo del requisito dell'esigibilità il precetto è stato intimato in assenza di un titolo esecutivo. (*omissis*).

IL COMMENTO

di Valerio Sangiovanni (*) (**)

La questione se, ai fini del calcolo del superamento del tasso-soglia usura debbano essere computati gli interessi moratori unitamente a quelli corrispettivi, è controversa. A fronte di un testo legislativo (penale) che pare chiaro sul punto e di una giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità di tenere conto anche dei moratori, si colloca la posizione della Banca d'Italia e di buona parte della giurisprudenza di merito che - con tesi variegata - sostiene il contrario. In questo contesto si colloca l'ordinanza del Tribunale di Bari in commento che, aderendo all'orientamento

(*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(**) L'autore è componente confermato da Banca d'Italia dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Tuttavia le considerazioni espresse in questa nota, che non necessariamente coincidono con quelle dell'ABF, sono espresse a titolo personale e non vincolano in alcun modo l'organo di appartenenza.

Giurisprudenza

Contratti in generale

mento della giurisprudenza di legittimità, statuisce la necessità di computare anche gli interessi moratori. Ma, ancor più, il provvedimento del Tribunale barese merita di essere commentato in quanto reputa che le clausole di salvaguardia non siano idonee a escludere l'applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi dovuti dal debitore al creditore.

Osservazioni introduttive

Pendono davanti all'autorità giudiziaria italiana numerosissime cause concernenti asserite anomalie di ogni genere e sorta nei contratti bancari. L'usura rappresenta una delle principali patologie bancarie, e in realtà la più seria, essendo sanzionata addirittura a livello penale nonché in modo severo civilmente con l'azzeramento degli interessi.

La tematica dell'usura è complessa per diversi motivi (1). Da un lato essa coinvolge sia il diritto penale (la definizione di usura è fornita dall'art. 644 c.p.), sia il diritto civile (per le conseguenze in termini di rimedi che derivano dall'essere il contratto usurario ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.) sia il diritto amministrativo (per il rilievo che hanno le Istruzioni di Banca d'Italia e i decreti ministeriali). Il codice penale definisce l'usura, ma rinvia a una legge per l'accertamento dei tassi medi di mercato (si tratta della L. n. 108/1996), la quale a sua volta istituisce un procedimento amministrativo per il rilevamento dei tassi medi, procedura in cui sono coinvolti la Banca d'Italia e il Ministero. Da un altro lato, la complessità deriva dal fatto che la normativa sull'usura, di rango primario e secondario, ha conosciuto numerose modifiche nel corso del tempo. Da un altro lato ancora, presupposto oggettivo del reato di usura è il superamento di un determinato tasso-soglia, che è una maggiorazione di un tasso medio di mercato e la ricostruzione di quest'ultimo tasso è alquanto complessa e controversa. Per fare chiarezza da subito sui diversi tassi che vanno considerati dai consulenti tecnici e dai giudici, bisogna distinguere fra:

1) tasso effettivo globale medio (TEGM): è un tasso di mercato, rilevato a meri fini amministrativi dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

2) tasso-soglia usura (TSU): è una maggiorazione matematica (50% in più (2)) rispetto al TEGM. Una volta stabilito il TEGM, è banale determinare il TSU (tanto è vero che negli ultimi anni i decreti ministeriali, per ragioni di semplificazione, pubblicano anche i TSU insieme ai TEGM);

3) tasso effettivo globale (TEG): è il costo complessivo del credito applicato nel singolo contratto. Si ha usura quando il TEG supera il TSU vigente al momento della conclusione del contratto. Il lavoro del consulente tecnico, dell'avvocato e del giudice consiste nello stabilire se il TEG del singolo contratto che stanno analizzando si mantiene o meno dentro i limiti del TSU valevole per quel tipo di operazioni.

Nel prosieguo ci occuperemo di quale sia la nozione di usura oggettiva dal punto di vista giuridico (in particolare se vi rientrano anche gli interessi moratori). Poi dovremo comprendere, nei casi in cui sussista usura oggettiva in un determinato contratto, quali siano le conseguenze civilistiche in termini di sanzioni che ne derivano in capo alla banca (problemi di applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. e di sua interpretazione). Infine valuteremo se sono valide le clausole di salvaguardia contenute in molti contratti bancari oppure se, consistendo queste - in ipotesi - in una deroga all'art. 1815, comma 2, c.c., devono reputarsi illegittime.

(1) Sui recenti sviluppi in tema di usura bancaria cfr. i contributi di G. Colangelo, *Legalizzazione dell'usura?*, in *Danno resp.*, 2014, 201 ss.; A. Palmieri, *Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili*, in *Foro it.*, 2014, I, 149 ss.; V. Tavormina, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in questa *Rivista*, 2014, 85 ss.; F. Volpe, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 495 ss.

(2) Nel corso di questa nota, per semplicità di esposizione, si fa riferimento al vecchio sistema nel quale il TSU era oltrepassato laddove il costo complessivo del credito superasse del 50% il TEGM rilevato dalle autorità amministrative. Si noti tuttavia che il D.L. n. 70/2011 ha modificato l'art. 2, comma 4, L.

n. 108/1996, nel senso di stabilire che il limite previsto dall'art. 644, comma 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Anche se è cambiata la formula, si tratta pur sempre di un meccanismo di calcolo matematico che non crea alcun problema. La questione vera è se, nella base di calcolo del TEGM, si fanno rientrare o meno tutte le voci di costo del credito.

La definizione di usura nel codice penale (e l'assenza di una definizione civilistica)

Per comprendere cosa intenda il legislatore con usura "oggettiva" (3), è necessario prendere le mosse dal codice penale, il quale - all'art. 644, comma 1 - prevede che chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione e con la multa. Per realizzare la fattispecie di usura, occorre - alternativamente - una dazione o una promessa (e, dunque, basta la promessa senza dazione).

La promessa è ciò che si realizza mediante il contratto. Essendo il contratto fonte di obbligazioni, le parti assumono delle obbligazioni, che altro non sono che la promessa di compiere future prestazioni. Per quanto riguarda il debitore, la promessa consiste nell'assunzione dell'obbligazione di restituire il capitale e di pagare gli interessi (oltre a tutti gli eventuali oneri accessori). Affinché sussista usura basta la promessa, e il rilievo è di centrale importanza, atteso che - per quanto concerne gli interessi moratori - questi originariamente non vengono corrisposti, ma sono solo promessi in contratto; essi verranno pagati se il debitore sarà in ritardo nel pagamento dei corrispettivi.

I contratti più frequenti nella prassi che possono rilevare ai fini dell'usura sono l'apertura di credito, il mutuo e il *leasing*. In tutti questi contratti, il debitore si impegna a restituire il capitale e a corrispondere gli interessi. Il pagamento degli interessi è futuro, e non avviene al momento della conclusione del contratto. Anzi, nel mutuo il mutuatario - alla conclusione del contratto - riceve la somma mutuata e non consegna alcunché alla banca: si obbliga solo a restituire il capitale e a pagare gli interessi a determinate scadenze future. Non diversamente avviene nel *leasing* in cui l'intermediario acquista un bene per il cliente e contestualmente lo loca finanziariamente al medesimo: nel momento della conclusione del contratto non vi è la corre-

sione di interessi, che verranno invece progressivamente pagati nel corso del rapporto in conformità al piano di ammortamento previsto in contratto (4). Nell'apertura di credito il pagamento effettivo degli interessi è addirittura dilazionato fino al momento della chiusura del rapporto: difatti - almeno secondo l'interpretazione che ne dà la Corte di cassazione - dapprima gli interessi vengono solo "annotati" in conto corrente e risultano dovuti solo quando il rapporto si chiude definitivamente fra le parti.

Gli interessi moratori sono pertanto solo promessi al momento della conclusione del contratto. Essi inoltre, diversamente dagli interessi corrispettivi, sono solo eventuali. Una volta concluso il contratto bancario il debitore si impegna a corrispondere gli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento previsto in contratto (che prevede, di solito, rate mensili, trimestrali o semestrali): se il debitore rispetta i termini di pagamento previsti nel contratto, non vi sarà applicazione di alcun interesse di mora; viceversa, laddove il debitore ritarda nel pagamento, l'intermediario può applicare gli interessi di mora. Tuttavia, il fatto che gli interessi moratori siano solo eventuali, in quanto conseguenza del ritardo nell'adempimento da parte del cliente, non significa di per sé che essi non rilevino ai fini dell'usura: dal momento che la legge fa bastare una "promessa", i moratori risultano promessi, risultando dal contratto. Semmai si potrà asserire che l'effetto concreto prodotto dall'applicazione degli interessi moratori non è accertabile *ex ante*, in quanto non si può sapere prima se e in che misura il debitore rimarrà inadempiente. Nella peggiore delle ipotesi, il debitore non pagherà neanche una rata di mutuo (neanche la prima) e l'effetto economico prodotto dall'applicazione degli interessi moratori sarà il massimo possibile, sarà insomma calcolato su tutte le rate che non sono state pagate.

(3) Non ci occupiamo in questa nota della usura c.d. "soggettiva", che è la fattispecie delineata dall'art. 644, comma 3, c.p.: sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

(4) In tema di piani di ammortamento cfr. G. Colangelo, *In-*

teresse semplice, interesse composto e ammortamento francese, in *Foro it.*, 2015, V, 469 ss.; G. Olivieri, P. Fersini, *Sull'"anacostismo" nell'ammortamento francese*, in *Banche e banchieri*, 2015, 134 ss.; V. Sangiovanni, *bancari, ammortamento alla francese e nullità delle clausole sugli interessi per indeterminata*, in *Corr. giur.*, 2014, 1105 ss.; M. Silvestri, G. Tedesco, *Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo "francese"*, in *Giur. mer.*, 2009, 82 ss.

Giurisprudenza

Contratti in generale

Il principio di onnicomprensività degli oneri rilevanti ai fini dell'accertamento del TEG

A livello di codice penale (art. 644, comma 4, c.p.) si prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Si tratta del principio di onnicomprensività degli oneri di cui tenere conto al fine di stabilire se il TEG del contratto bancario si mantiene dentro i limiti del tasso-soglia.

Si noti che l'espressione di "tasso di interesse usurario", usata dal legislatore, non è precisa dal punto di vista tecnico in quanto non si tratta di un tasso di "interesse", ma di una percentuale che esprime il "costo totale del credito". L'utilizzo della terminologia di "tasso di interesse" potrebbe portare a pensare che contino solo gli interessi, mentre la disposizione è invece chiara nell'indicare che rilevano anche tutte le altre voci di costo, fra cui vengono elencate nominativamente le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese.

La voce "commissioni" evoca attualmente in particolare l'art. 117 bis T.U.B. sulle remunerazioni degli affidamenti e degli sconfinamenti nelle aperture di credito (5). Anche i contratti di *leasing* e di mutuo possono tuttavia prevedere commissioni di vario genere. La denominazione dell'onere non pare comunque poter assumere alcun rilievo, in quanto l'art. 644, comma 4, c.p. è formulato in modo tale da comprendere qualsiasi onere: le espressioni "commissioni", "remunerazioni" e "spese" intendono comprendere qualsiasi trasferimento patrimoniale che il cliente bancario effettua (o si obbliga a effettuare) in virtù del contratto (6).

Se ogni commissione, remunerazione e spesa rileva ai fini dell'usura, in linea di principio devono rilevare anche gli interessi moratori. Questi sono un onere aggiuntivo, per il cliente bancario, che consegue al fatto di essere in ritardo nell'adempimento. Fra l'altro il soggetto percettore degli interessi

moratori è sempre il finanziatore, diversamente da quanto avviene per i premi assicurativi che vengono percepiti dall'assicuratore (soggetto diverso dal finanziatore).

Il principio che si devono computare anche gli interessi moratori ai fini dell'usura è affermato, oltre che dalla legge (seppure in modo non espresso, ma implicito), anche da alcune sentenze della Corte di cassazione che si sono succedute nel corso degli anni. La più celebre è la sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, che tuttavia conferma un indirizzo giurisprudenziale già stabile.

La rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) secondo le Istruzioni di Banca d'Italia e i decreti ministeriali

La ragione per la quale, oggi, in alcuni casi i giudici reputano usurari i contratti bancari è la difformità fra il principio enunciato dalla legge (onniconcomprensività degli oneri ai fini del calcolo dei TSU) e la normativa di rango secondario (Istruzioni di Banca d'Italia e decreti ministeriali) che - escludendo alcune voci di costo dal calcolo dei TEGM - produce l'effetto di tenere più bassi sia i tassi medi sia i tassi-soglia. Essendo la materia alquanto tecnica, vediamo di spiegarci meglio, usando anche alcuni esempi numerici.

L'art. 644, comma 3, c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il codice penale rinvia dunque a una legge per la fissazione del limite usurario. La legge cui rinvia il codice penale è la L. n. 108/1996, la quale prevede un sistema di accertamento dei tassi medi di mercato per categorie di operazioni, la pubblicazione dei tassi medi sulla G.U. e la fissazione di una soglia oltre la quale la divaricazione rispetto ai tassi medi configura l'elemento oggettivo del reato di usura.

Più precisamente l'art. 2, comma 1, L. n. 108/1996 prevede che il Ministro del tesoro rileva trimestral-

(5) Sulle commissioni di affidamento e di sconfinamento cfr. A. Centini, *Le commissioni bancarie dell'art. 117-bis TUB: questioni interpretative in tema d'entrata in vigore della disciplina*, in *Corr. giur.*, 2014, 665 ss.; A. A. Dolmetta, *Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio*, in questa *Rivista*, 2012, 191 ss.; P. Luzzi, G. Olivieri, *Le (nuove?) commissioni bancarie (prime riflessioni in margine alla delibera CICR n. 644/2012)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, 1, 609 ss.; A. Stilo, *Ancora interventi normativi in tema di commissioni bancarie*, in questa *Rivista*, 2012, 723 ss.

(6) Fra le commissioni bancarie, un ruolo importante è stato svolto in passato dalla commissione di massimo scoperto (CMS). Dal momento che le Istruzioni di Banca d'Italia, prima della riforma del 2009, non includevano la CMS nel computo

dei tassi medi, alcune volte è stata affermata la sussistenza di usura a causa del loro computo *ex post*. Sui problemi che la CMS crea in termini di usura cfr. V. Lenoci, *Commissione di massimo scoperto ed usurarietà del tasso di interesse*, in *Giur. mer.*, 2011, 983 ss.; M. Piloni, *Usura bancaria e commissione di massimo scoperto: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 736 ss.; R. Rampioni, *La fattispecie di usura "presunta" nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non senso della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. pen.*, 2012, 361 ss.; M. Scoletta, *Tasso usurario, commissione di massimo scoperto e rilevanza penale del fatto*, in *Società*, 2013, 1257 ss.

mente il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, degli interessi praticati dalle banche nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati senza ritardo nella G.U. L'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 statuisce inoltre che il limite previsto dall'art. 644, comma 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U., aumentato della metà.

Il problema è che le Istruzioni di Banca d'Italia escludono alcuni costi dall'elenco delle voci che vanno a formare il tasso medio. Dal momento che il TSU viene calcolato attraverso una funzione matematica rispetto al TEGM (50% in più rispetto al tasso medio; nel 2011 la formula è cambiata, ma rimane pur sempre calcolata mediante una funzione matematica rispetto al tasso medio), escludendo alcune voci dal tasso medio, questo viene mantenuto più basso e - per l'effetto - risulta più basso anche il tasso-soglia.

La versione vigente delle Istruzioni di Banca d'Italia è dell'agosto 2009. Al punto C.4 le Istruzioni indicano gli oneri che devono essere computati nel tasso medio e quelli che vanno esclusi.

Non pongono problemi gli oneri che sono inclusi nel calcolo del tasso medio: questi oneri difatti, riflettendosi nel tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia, si riflettono anche nel tasso-soglia usura (7). Rappresentano invece un problema i costi del credito bancario che non vengono calcolati nel tasso medio. Si tratta, secondo l'elencazione fornita dalle Istruzioni di Banca d'Italia, delle seguenti voci: le imposte e tasse; le spese notarili, i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni; gli interessi di mora. Limitando l'analisi a quest'ultima voce, è chiaro che se gli interessi di mora non vengono computati nemmeno nei TEGM, essi non si possono riflettere nei TSU. Ne consegue che sia i tassi medi che i tassi-soglia usura sono più bassi rispetto a quanto dovrebbero essere.

I tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia vengono poi recepiti dal Ministero, il quale - trimestralmente - pubblica detti tassi medi e i tassi-soglia. Sono proprio i decreti del Ministero a confermare quanto già risulta dalle Istruzioni di Banca d'Italia, spe-

cificando che i TEGM non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. I decreti ministeriali inoltre ricordano che una indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1%.

Si immagini, ad esempio, che per un certo tipo di operazione bancaria il TEGM (senza interessi moratori) in un certo trimestre sia del 10%; il TSU si assesta conseguentemente al 15% (consistendo in un aumento del 50%). Se però, per quel tipo di operazione bancaria, si fossero computati gli interessi di mora medi, il TEGM sarebbe stato del 12,1% (10% + 2,1%), con l'effetto che il TSU sarebbe stato del 18,15% (12,1% + 6,05%). Questo semplice esempio serve a spiegare le ragioni che stanno alla base dell'ampio contenzioso relativo al possibile superamento del tasso-soglia usura per effetto del computo *ex post* degli interessi moratori.

Il cliente bancario che ha un contratto con un costo complessivo vicino al tasso soglia (rimanendo all'esempio fatto si supponga del 14,90%, sulla base della formula di Banca d'Italia che non tiene conto degli interessi moratori), aggiungendo gli interessi moratori previsti in contratto, può in alcuni casi oltrepassare il tasso-soglia e rivolgersi al giudice per chiedere la declaratoria della nullità della relativa clausola e la restituzione di tutti gli interessi.

Una delle frequenti difese delle banche, citate in giudizio per la declaratoria di nullità della clausola che determina l'effetto usurario, è nel senso che - a voler considerare gli interessi moratori nel calcolo del TEG del singolo contratto - si usano due parametri disomogenei. Mentre difatti i costi del contratto sono stati determinati dalla banca facendo affidamento sulla formula di Banca d'Italia, il controllo effettuato *ex post* dal giudice sul singolo contratto ignora detta formula, realizzando così una situazione di sostanziale ingiustizia. Per porre rimedio a detta iniquità, la difesa delle banche sostiene che anche il TEGM debba essere innalzato tenendo conto degli interessi moratori. Solo a questo punto si potrà effettuare un confronto fra il TEGM (maggiorato degli interessi moratori) e il TEG del

(7) Il punto C.4 delle Istruzioni di Banca d'Italia prevede che vanno inclusi nel calcolo del tasso medio: le spese di istruttoria; le spese di chiusura della pratica; le spese di incasso delle rate; il costo dell'attività di mediazione; le spese per assicura-

zioni; le spese per servizi accessori; gli oneri per la messa a disposizione di fondi; ogni altra spesa e onere contrattualmente previsti connessi con l'operazione di finanziamento.

Giurisprudenza

Contratti in generale

singolo contratto (maggiorato degli interessi moratori).

Per una migliore comprensione della materia, alquanto tecnica, si riprenda l'esempio numerico tratteggiato sopra di un TEGM del 10% con un TSU del 15% e di un contratto giunto all'attenzione del giudice in cui il TEG senza interessi moratori è del 14,90%. Si supponga altresì che, per effetto degli interessi moratori (previsti nel caso specifico nella misura del 2%), il TEG si alzi del 2%, giungendo al 16,90%, sfiorando così la soglia dell'usura. La difesa delle banche è nel senso che, per ragioni di equità, vanno confrontati parametri omogenei e dunque anche il TEGM nel caso specifico andrebbe elevato del 2%, raggiungendo nell'esempio fatto il 12%, con l'effetto che il TSU andrebbe aumentato in modo corrispondente (ossia del 2%, più il 50% del 2%), raggiungendo nell'esempio fatto il 18%. Così facendo, il contratto in esame - seppur superando il TSU "ufficiale" (quello pubblicato nei decreti ministeriali per quel tipo di operazione) - non sfiorerebbe il TSU "rettificato" tenendo conto degli interessi moratori.

Sul punto è peraltro intervenuto il Tribunale di Udine, affermando che la legge consente di distinguere solo in base alle diverse tipologie di operazioni di credito e fissa un'unica soglia usuraria, che tiene conto di tutti gli oneri comunque denominati (8). La creazione di soglie *ad hoc* che tengano conto degli interessi moratori non è consentita.

Inoltre la sentenza del Tribunale di Udine prende posizione sulla tematica delle modalità di calcolo congiunto di tassi corrispettivi e moratori previsti in contratto. Si è visto sopra che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si deve tenere conto di ambedue detti tassi ai fini dell'accertamento del TEG. Tuttavia la loro considerazione congiunta non significa che essi si possano sommare dal punto di vista algebrico. La ragione di questa impossibilità di sommarli è che le basi di calcolo di interessi corrispettivi e moratori sono diverse: i corrispettivi si calcolano sul capitale, mentre i moratori si calcolano sulla rata scaduta non pagata. Volendo esprimere il concetto in altre parole: gli interessi corrispettivi sono il prezzo del servizio bancario, il guadagno che l'istituto di credito ottiene e hanno pertanto come base di riferimento il capitale (ossia la prestazione che è stata resa a chi ha assunto il finanziamento); gli interessi moratori invece rappresentano un onere maggiore che il debitore paga se

è in ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale e detto onere si calcola sulla somma per cui sussiste ritardo. Si immagini che siano pattuite rate mensili e che il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata di € 1.000. Solo su questi € 1.000 (e non su tutto il capitale residuo), si applicherà la percentuale moratoria.

Secondo il Tribunale udinese va valutato qual è l'effetto economico complessivo che la totalità delle clausole contenute nel contratto può produrre. Solo laddove il complesso degli oneri pagabili dal debitore superi in misura percentuale il TSU previsto originariamente per quel tipo di contratto si potrà affermare che il tasso è usurario.

L'art. 1815, comma 2, c.c. e le conseguenze del superamento del tasso-soglia usura

Sono controverse le conseguenze che derivano dal superamento del tasso-soglia usura. L'art. 1815, comma 2, c.c. prevede testualmente che, "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Le applicazioni giurisprudenziali sul tema mostrano soluzioni alquanto variegate.

La prima osservazione da farsi è che l'art. 1815 c.c. è inserito nel capo del codice civile relativo al contratto di mutuo. Ci si deve allora chiedere se la disposizione si possa applicare anche ad altri tipi contrattuali (come l'apertura di credito) o addirittura a contratti che non sono tipici (come il *leasing*). Se si riconosce carattere di eccezionalità alla disposizione che ordina l'azzeramento degli interessi, diventa difficile farne una interpretazione estensiva a tipi contrattuali diversi (come all'apertura di credito), a maggior ragione al contratto di *leasing* che nemmeno rappresenta un contratto tipico. L'applicazione giurisprudenziale è tuttavia quella di ritenere applicabile la normativa sull'usura a tutti i contratti di credito; ma se è corretta questa interpretazione, allora l'articolo che sancisce l'azzeramento degli interessi andrebbe "spostato" - per ragioni di correttezza sistematica - dalla sua attuale collocazione sotto il tipo "mutuo" e inserito nella parte del codice civile relativa a obbligazioni e contratti in generale.

Il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c. è poi più articolato della mera non-debbonza degli interessi: la disposizione si compone difatti di due parti, statuendo prima di tutto

(8) Trib. Udine 26 settembre 2014, in *Danno e resp.*, 2015, 522 ss., con nota di V. Sangiovanni.

la nullità della clausola e solo nel secondo passaggio che non sono dovuti interessi. Essendoci la nullità di una sola clausola, se ne può ricavare - anzitutto - che il contratto non viene affatto intaccato: non verificandosi la nullità del contratto, questo rimane in essere con il suo originario piano di ammortamento, che viene però modificato, nel senso che rimane ferma solo la voce "capitale", mentre viene espunta la "voce" interessi. Se è corretta questa impostazione, ne deriva altresì che la banca - una volta dichiarata la gratuità del mutuo in conseguenza del superamento del TSU - non può sciogliersi dal contratto, che rimane in forza fino alla sua naturale scadenza.

L'art. 1815, comma 2, c.c. è sibillino, in quanto statuisce la nullità della clausola, ma non specifica di quale clausola si tratti. Le banche sostengono la tesi che, se il contratto è usurario per effetto dell'effetto economico congiunto di interessi corrispettivi e moratori, la nullità investe la sola clausola sui moratori, in quanto è essa che produce l'effetto di superare la soglia di usura. Questa soluzione è stata fatta propria da alcuni interventi giurisprudenziali: in particolare il Tribunale di Trani ha affermato che la lettura del testo dell'art. 1815, comma 2, c.c. determina al più che non sono dovuti gli interessi moratori e non *tout court* che non siano dovuti anche gli interessi corrispettivi che sono pattuiti entro la soglia (9). Questa soluzione lascia peraltro perplessi, in quanto l'effetto che si produce è che la banca può "tentare" di commettere usura a mezzo interessi moratori, salvo poi - in caso di accertamento dell'usura - poter continuare a pretendere gli interessi corrispettivi. Verrebbe meno qualsiasi effetto deterrente e punitivo per l'istituto di credito. Va poi segnalato un paradosso se si segue l'impostazione del Tribunale di Trani: in caso di mancata pattuizione di interessi ultralegali per iscritto sono dovuti gli interessi legali (così l'art. 1284 c.c.), in caso di usura mediante interessi moratori il tasso si abbassa solo a quello previsto contrattualmente come corrispettivo. Nel primo caso la banca viene punita più gravemente di quanto avviene nel secondo, nonostante l'usura costituisca una fattispecie penalmente rilevante.

L'art. 1815, comma 2, c.c. potrebbe essere interpretato in senso particolarmente vantaggioso per il cliente bancario, sostenendo la tesi che l'usurarietà del contratto obbliga la banca a restituire non solo tutti gli interessi addebitati, ma anche tutti gli altri oneri risultanti dal contratto. Si potrebbe argomentare in questo senso dando rilievo al fatto che il codice penale comprende nel computo del tasso usurario tutti gli oneri comunque denominati. Se così è, la corretta sanzione per il caso di superamento del TSU dovrebbe essere la restituzione non solo degli interessi, ma anche di tutti gli altri oneri. In altre parole, vi è un contrasto fra la normativa penale sulla determinazione del tasso-soglia usura (comprensiva di tutti gli oneri) e la normativa civile sulle conseguenze del superamento del tasso-soglia usura (che enuncia l'azzeramento dei soli interessi, dimenticandosi delle altre voci di costo). La questione ha un importante risvolto pratico in quelle tipologie di contratti di credito in cui gli oneri finanziari sono costituiti per buona parte da oneri per così dire "accessori" e comunque di tipo diverso rispetto agli interessi. Si pensi ad esempio ai finanziamenti contro cessioni del quinto in cui la voce di costo "interessi" talvolta è di importo inferiore in termini assoluti rispetto alle altre voci di costo quali "commissioni d'intermediazione" e "premi assicurativi". Si immagini che, a fronte di un finanziamento per € 10.000, il finanziato si impegna a restituire nel corso di cinque anni, € 2.000 a titolo di interessi e € 3.000 a titolo di altre voci di costo, sfiorando così congiuntamente (consideri il cortese lettore che le somme indicate sono di pura fantasia, e servono solo a titolo esemplificativo) il tasso-soglia usura. A voler dare applicazione testuale all'art. 1815, comma 2, c.c., la conseguenza del superamento del tasso-soglia usura sarebbe il solo azzeramento degli interessi, con l'effetto che le altre voci di costo rimarrebbero dovute. Questa soluzione è conforme al testo dell'art. 1815, comma 2, c.c., ma cozza contro la *ratio* della normativa antiusura, che è quella di punire il costo eccessivo del credito, qualunque siano le modalità tecniche con cui questo risultato viene raggiunto.

Infine si noti, per quanto riguarda la tecnica di redazione delle sentenze (ma il ragionamento vale

(9) Trib. Trani 10 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it. A ben vedere il tenore letterale dell'art. 1815, comma 2, c.c. consente astrattamente di sostenere anche la tesi contraria rispetto a quella del Tribunale di Trani, ossia che in caso di superamento del TSU per effetto del computo congiunto di interessi corrispettivi e moratori, la clausola nulla debba essere quella sui corrispettivi. In altre parole, la laconicità della disposizione

in analisi potrebbe consentire alla parte che fa valere la nullità di selezionare la nullità dell'una o dell'altra clausola a seconda della convenienza nel caso concreto. In realtà, la soluzione migliore - e più conforme alla *ratio* e alla sistematica della normativa antiusura - è quella che prevede l'azzeramento dell'intero corrispettivo (comunque denominato) a favore dell'istituto di credito nei casi di conclamato superamento del TSU.

Giurisprudenza

Contratti in generale

anche per la formulazione delle domande negli atti processuali di parte), che il contenuto del dispositivo pronunciato dal giudice varia a seconda che il contratto sia stato eseguito solo parzialmente oppure si sia ormai estinto per suo completo adempimento. Nel primo caso il dispositivo dovrà contenere la condanna a restituire gli interessi già addebitati e la dichiarazione di non-debenza per il periodo futuro. Nel caso invece in cui il contratto abbia già avuto esecuzione per il suo intero periodo, il dispositivo si limiterà a condannare la banca a restituire tutti gli interessi già addebitati.

Gli interessi moratori come clausola penale e la possibile applicazione dell'art. 1384 c.c. al posto dell'art. 1815, comma 2, c.c.

L'Arbitro Bancario Finanziario (10), in una importante decisione del 2014, ha stabilito che la questione del possibile cumulo di interessi corrispettivi e moratori è destituita di fondamento dal punto di vista giuridico, in quanto gli interessi di mora non sono degli interessi ma una penale (11).

Il caso giunto all'attenzione dell'ABF aveva a oggetto un rapporto di conto corrente con apertura di credito con un tasso nominale del 5% e un tasso di mora del 16,38%, a fronte di un tasso-soglia nel momento di conclusione del contratto corrispondente a 16,38%. Il ricorrente afferma che, sommando il tasso corrispettivo e quello moratorio, si supera il tasso-soglia, considerando che già il tasso moratorio corrisponde al tasso-soglia. L'Arbitro Bancario Finanziario osserva invece che la base di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori è diversa: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale; gli interessi moratori invece si applicano sulla rata scaduta e non pagata, non potendosi dunque procedere a una sommatoria algebrica delle percentuali dei tassi. L'ABF specifica altresì che la funzione degli interessi corrispettivi e moratori è totalmente diversa: i corrispettivi servono a remunerare la banca per il fatto di avere prestato del da-

naro, mentre gli interessi moratori puniscono il debitore che è in ritardo nell'adempimento. Il passaggio innovativo della decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario è dunque quello in cui si qualificano gli interessi moratori come penale: i moratori altro non sono che un meccanismo per quantificare il danno che il creditore subisce per effetto dell'inadempimento del debitore. Trattandosi di una clausola penale, trova applicazione l'art. 1384 c.c., che consente al giudice - in caso di manifesta eccessività della penale - di ridurla, anche d'ufficio. Nel caso affrontato dall'ABF, detta eccessività viene affermata in quanto il tasso corrispettivo ammontava al 5% e quello moratorio a oltre il 16%. Dal momento che, mediamente (e secondo l'indagine statistica svolta dalla Banca d'Italia cui si accennava sopra), gli interessi moratori sono di un paio di punti percentuali più alti dei corrispettivi, un tasso moratorio tre volte più elevato del corrispettivo viene considerato come una penale eccessiva per il debitore.

Dimentichiamo per un attimo il contesto settoriale del diritto bancario, e ragioniamo in termini di diritto civile generale. Nei contratti commerciali talvolta la quantificazione del risarcimento del danno da inadempimento avviene in termini assoluti (si immagini la clausola che stabilisce una penale di € 10.000 per ogni mese di ritardo nella consegna di un'opera). Ma nulla vieta di esprimere la penale anche in misura percentuale (si pensi alla clausola che stabilisce, a fronte di un'opera del valore di € 1.000.000, che l'appaltatore - per ogni mese di ritardo nella consegna - dovrà pagare una penale dell'1% del valore dell'opera). Nei due esempi fatti si esprime esattamente lo stesso valore (€ 10.000 al mese di penale), una volta in termini assoluti un'altra in termini percentuali. Nei contratti bancari, la tecnica usata è quella di esprimere la clausola penale da ritardo come interesse moratorio (ossia come percentuale). Si usa questo meccanismo in quanto un valore assoluto mal si concilia con un contratto bancario in cui il capitale da re-

(10) Sul sistema dell'ABF cfr. i volumi di G. Finocchiaro, *L'Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012; E. Minervini, *L'arbitro bancario finanziario: una nuova forma di A.D.R.*, Napoli, 2014. V. inoltre A. Berlinguer, *L'ABF tra giudizio e media-conciliazione*, in *Riv. arb.*, 2013, 19 ss.; G. Carriero, *Arbitro Bancario Finanziario: morfologia e funzioni*, in *Foro it.*, 2012, V, 213 ss.; O. Clarizia, *Nullità di protezione e limite temporale di cognizione dell'A.B.F.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 610 ss.; C. Consolo, M. Stella, *L'Arbitro Bancario Finanziario e la sua "giurisprudenza precognitrice"*, in *Società*, 2013, 185 ss.; F. Corti, D. Trevisan, *La responsabilità della banca nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 60 ss.; S. Delle Monache, *Arbitro banca-*

rio finanziario, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, I, 144 ss.; G. Guizzi, *L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell'ABF*, in *Società*, 2011, 1216 ss.; M. Maione, *Sulla natura dell'arbitrato bancario finanziario*, in *Giur. comm.*, 2012, II, 1193 ss.; G. Marziale, *L'Arbitro Bancario Finanziario: luci e ombre*, in questa *Rivista*, 2016, 50 ss.; A. Pierucci, *L'Arbitro Bancario e Finanziario: l'esperienza applicativa*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 811 ss.; V. Sangiovanni, *Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, 953 ss.

(11) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione n. 1875 del 28 marzo 2014, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

stituirsi varia progressivamente al ribasso, riducendosi con il passare del tempo. Nella sostanza però nulla cambia: si esprime in due modi diversi la misura del danno che il creditore patisce per effetto dell'inadempimento. Sotto questo profilo, un suggerimento di tecnica redazionale dei contratti che si può dare alle banche è di cessare di chiamare gli interessi moratori "interessi" nei contratti, ma di denominare l'onere aggiuntivo "risarcimento del danno". Non muterebbe la sostanza delle cose, ma quantomeno si chiarirebbe a livello terminologico la differenza fra "interesse" (ossia guadagno fisiologico della banca) e "risarcimento" (ossia ristoro a compensazione del danno derivante dal mancato puntuale incasso delle rate).

La soluzione adottata dall'Arbitro Bancario Finanziario, in sé considerata, appare corretta dal punto di vista formale, nel senso che è piuttosto convincente affermare che gli interessi moratori sono una penale. Tuttavia la giurisprudenza dell'ABF non è in linea con quella della Corte di cassazione, che - in più precedenti - ha statuito la necessità di tenere conto anche degli interessi moratori. Vi è dunque un conflitto fra due orientamenti giurisprudenziali.

Tornando all'analisi letterale, il testo dell'art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che si deve tenere conto di commissioni, remunerazioni "a qualsiasi titolo" e delle spese; tuttavia specifica che devono essere "collegate alla erogazione del credito". Si potrebbe sostenere la tesi che gli interessi moratori non sono collegati alla erogazione del credito, in quanto sono connessi a una vicenda completamente diversa, ossia all'inadempimento degli obblighi di pagamento. Contro questa affermazione va peraltro constatato che il loro ammontare viene definito nel momento della conclusione del contratto e dunque essi fanno parte delle pattuizioni contrattuali.

Un altro elemento testuale che può risultare favorevole alle banche può ricavarsi dall'art. 644, comma 1, c.p., nel passaggio in cui stabilisce che viene punito chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari "in corrispettivo" di una prestazione di danaro. Si può sostenere la tesi che gli interessi moratori non sono "corrispettivo" della prestazione di danaro, essendo invece un risarcimento per il ritardo nell'adempimento.

Validità delle clausole di salvaguardia?

Frequentemente i contratti di credito contengono una clausola che stabilisce che il TEG si intende pattuito nei limiti fissati dalla legge sull'usura. Nel caso in commento il Tribunale di Bari si imbatte in una clausola del genere e statuisce che la clausola non produce l'effetto di escludere la sussistenza dell'usura. Purtroppo la giurisprudenza di merito, anche su questa questione, non è affatto univoca, e bisognerà attendere precedenti di legittimità per fare chiarezza sul punto. Ad esempio, molto recentemente il Tribunale di Padova ha affermato esattamente il contrario rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Bari nell'ordinanza in commento (12). Nel caso affrontato dal giudice patavino il contratto stabiliva che il tasso di mora dovuto dal cliente sarebbe stato il tasso-soglia usura arrotondato per difetto a favore del correntista. Secondo questa pronuncia tale clausola impedisce *ab origine* che la pattuizione possa sforare la soglia proprio per come è stata pattuita.

La tematica della validità delle clausole di salvaguardia è poco trattata in giurisprudenza, nonostante la loro frequenza nella prassi bancaria, e in dottrina. E, fra l'altro, i pochi casi di provvedimenti giudiziari che se ne occupano, omettono di motivare le decisioni o forniscono motivazioni alquanto semplici. Cerchiamo allora di tracciare alcune basilari distinzioni per una migliore comprensione sistematica di queste problematiche.

Ad avviso di chi scrive, per valutare in modo appropriato la validità delle clausole di salvaguardia, bisogna distinguere fra il caso dell'usura originaria e quello dell'usura sopravvenuta. Per usura "originaria" si intende un tasso effettivo globale che, già al momento della conclusione del contratto, supera il tasso-soglia usura. Per usura "sopravvenuta" si intende invece un tasso effettivo globale che, al momento della conclusione del contratto, non supera il tasso-soglia usura; tuttavia, per effetto di vicende sopravvenute, a un certo punto del rapporto finisce con il superare il tasso-soglia usura vigente in un dato successivo trimestre (13).

Nel caso di usura originaria, è dubbio che le clausole di salvaguardia possano reputarsi valide. Si immagini il seguente caso: il contratto prevede un TEG

(12) Trib. Padova 13 gennaio 2016, in www.ilcaso.it.

(13) Per approfondimenti sulla distinzione fra usura convenzionale e sopravvenuta, con specifico riferimento al profilo rimediabile, cfr. l'approfondito contributo di U. Salanitro, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, I, 747 ss. Per il resto, in tema di

usura sopravvenuta v. M. Ghisalberti, *Sulla sopravvenuta violazione del tasso soglia antiusura nello svolgimento del rapporto negoziale e l'applicazione del principio della buona fede quale possibile correttivo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, II, 388 ss.; G. Mucciarone, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca borsa tit. cred.*,

Giurisprudenza

Contratti in generale

dell'11% e un TSU del 10% al momento della conclusione del contratto, con previsione di una clausola di salvaguardia. In una ipotesi del genere, pare difficile sostenere che la clausola di salvaguardia sia valida per le seguenti ragioni. L'art. 1815, comma 2, c.c. determina quali siano le conseguenze del superamento del tasso-soglia usura: l'azzeramento degli interessi. Si tratta di una disposizione di rango imperativo, in quanto determina gli effetti civilistici di una norma (l'art. 644 c.p.) che configura come reato l'usura. Trattandosi di una disposizione penale, essa è per definizione di rango pubblicistico, in quanto non tutela solo gli interessi delle parti, ma anche interessi pubblici: si tratta di evitare che la presenza del fenomeno dell'usura distrugga l'economia reale. Stante la natura imperativa della norma, non è consentito derogare a essa. Sarebbe dunque nulla la clausola di un contratto che stabilisse apertamente di derogare all'art. 1815, comma 2, c.c. Se è corretto il ragionamento appena svolto, la clausola di salvaguardia deve reputarsi nulla, in presenza di contestuale superamento nel contratto del TSU, in quanto la clausola non fa altro che determinare in modo diverso dalla legge gli effetti del superamento del tasso-soglia usura. E ciò non è consentito.

Nel caso di usura sopravvenuta, è possibile argomentare in senso diverso. Si immagini che il TEG di un certo contratto di credito ammonti, al momento della conclusione del contratto, al 9% a fronte di un TSU del 10%. In questo caso certamente non vi è usura. Tuttavia, nel corso del tempo, possono verificarsi eventi che determinano uno sfioramento del tasso-soglia usura. I contratti di credito hanno lunghezze variabili nel tempo, e possono

avere anche durate di decenni. Nel caso di contratti di mutuo fondiario, ad esempio, sono comuni durate di 20-30 anni. Maggiore è la durata del contratto, maggiori sono le probabilità che si verifichino eventi che portano a un superamento del tasso-soglia usura. L'usura "sopravvenuta" può in particolare realizzarsi quando il tasso d'interesse previsto in contratto è fisso ed è particolarmente alto. Nell'esempio fatto sopra, si è ipotizzato un tasso fisso del 9% a fronte di un tasso-soglia del 10%. Il punto è che il tasso è "fisso" solo per il debitore, che si è impegnato a pagare - si supponga per 20 anni - il 9% di interesse. I tassi di mercato, invece, non sono affatto fissi, e può ben capitare che scendano nel corso del tempo. Se, nell'esempio fatto, il tasso fisso medio per quella determinata categoria di operazioni scende dopo alcuni anni sotto il 6%, il tasso soglia scende in modo corrispondente sotto il 9% e si va in usura (temporalmente sopravvenuta). In altre parole, lo sventurato debitore che si è indebitato a tasso fisso alto (ma ancora sotto soglia), se i tassi di mercato scendono considerevolmente nel corso del tempo, potrebbe successivamente trovarsi a pagare un interesse usurario (sopravvenuto), in quanto i tassi medi di mercato sono scesi.

Se l'usura è "sopravvenuta", allora la clausola di salvaguardia può considerarsi valida in quanto mira a evitare per l'istituto di credito il rischio del futuro abbassamento dei tassi d'interesse. L'usura non vi era al momento della conclusione del contratto, ma si è verificata successivamente. L'istituto di credito non poteva prevedere l'abbassamento dei tassi d'interesse e si tutela per il futuro con la clausola di salvaguardia.

2014, I, 438 ss.; R. Scagliotti, *Ancora sul problema dell'usura-rietà sopravvenuta: il rapporto con l'esercizio dello ius variandi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, II, 339 ss.; E. Scarantino, *Usura*

originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta, in *Giur. it.*, 2015, 827 ss.